



TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI CALTANISSETTA

Via Don Minzoni 93100 Caltanissetta tel. 0934-597339; fax 0934-553324
E-mail: tribmin.caltanissetta@giustizia.it

PRESIDENZA

Prot. N° 628

Caltanissetta, 7 maggio 2020

A S.E. il Presidente della Corte di Appello di
CALTANISSETTA

A S.E. il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di
CALTANISSETTA

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso questo Tribunale
SEDE

Ai giudici togati e onorari
SEDE

A tutto il Personale
SEDE

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli
degli Ordini degli Avvocati di
CALTANISSETTA
ENNA
GELA

All'Ussm di
CALTANISSETTA

Alle Organizzazioni Sindacali
CGIL/FP
CISL/FP
UIL/PA
CONFSAL/UNSA-SAG
CONFINTESA/FP
FLP
USB-PI
CALTANISSETTA

Oggetto: Linee guida ex art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

^^^^^^

Trasmetto le linee guide adottate in data odierna ai sensi dell'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Antonino Liberto Porracciolo





TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI gli artt. 83 e 87 del decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 17 marzo 2020);

VISTO il decreto-legge 28/2020 che ha parzialmente modificato il citato art. 83;

RILEVATO che, in base ai commi 6 e 7 dello stesso art. 83, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 1196/1960 oppure, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, 3° comma, c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se

finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al 3° comma dello stesso art. 83;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

RILEVATO che il citato art. 87, 1° comma, a sua volta dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione), il "lavoro agile" è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020), e in particolare l'art. 1, n. 6, dello stesso decreto, per il quale le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento "in forma agile" delle prestazioni lavorative del proprio personale dipendente;

VISTA la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo 2020, contenente, fra l'altro, le «Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19» (in vista dell'opportunità di fornire ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari linee guida comuni al fine di uniformare le iniziative degli stessi), in cui si prevede che i dirigenti adottino misure organizzative volte a favorire il più possibile modalità organizzative del lavoro da remoto mediante l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche ed informatiche fornite dal Ministero;

VISTA la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 marzo 2020, contenente «Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 all'esito del decreto-legge n. 11 dell'8 marzo 2020»;

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, avente a oggetto «Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

VISTA la Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, n. 70897.U del 2 maggio

2020, la quale, nel richiamare il citato art. 87, al §4 ribadisce che il “lavoro agile” è chiaramente la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro per tutta la fase di emergenza e che tale modalità può essere applicata a tutto il personale dipendente;

LETTE le linee guida del 6 maggio 2020 a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta e del Procuratore Generale presso la stessa Corte, in cui si evidenzia quanto segue:

1) nell’attuale persistenza dell’emergenza epidemiologica è necessario selezionare un modulo organizzativo che, anche per la fase seguente all’11 maggio 2020 e sino al successivo 31 luglio, contemperì il principio di precauzione con quello di efficienza della risposta giurisdizionale;

2) ai fini della migliore soluzione gestionale, assumono valore privilegiato le indicazioni dell’autorità sanitaria e della comunità scientifica;

3) tenuto quindi conto di tali indicazioni così come compendiate nel parere acquisito e in esito alla riunione del 28 aprile 2020 alla quale ha preso parte l’autorità sanitaria regionale, va assicurata primariamente la continuità della massima precauzione del distanziamento sociale all’interno degli uffici giudiziari anche nella c.d. fase 2 dell’emergenza;

4) nell’organizzazione del servizio giustizia occorre dunque aver riguardo alla qualità del contenzioso, alla specificità del contesto edilizio e logistico delle realtà giudiziarie del distretto, agli spazi e alle risorse umane disponibili;

5) per assicurare la cautela primaria del divieto di assembramento, vanno quindi confermate le disposizioni già in atto relative alla limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari nonché la regolamentazione dell’accesso ai servizi di cancelleria previa prenotazione, telefonica o informatica, in modo da consentire un afflusso differenziato e in orari prestabiliti;

6) per lo svolgimento delle udienze civili vanno adottate le modalità di trattazione telematica e camerale di cui alle lettere *f)* ed *h)* del 7° comma del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e per lo svolgimento delle udienze penali le modalità di trattazione a distanza richiamate nei commi 12 e 12 *bis* dello stesso decreto-legge n. 18/2020;

7) la modalità del lavoro agile per il personale amministrativo rimane la forma ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, rimanendo riservata alla dirigenza amministrativa l’eventuale graduale implementazione dei giorni “*in*” in funzione della ripresa dell’attività giurisdizionale ordinaria secondo canoni metodologici improntati a proporzionalità e adeguatezza delle misure alternative di lavoro in ragione dell’auspicato progressivo affievolimento del rischio di contagio;

RITENUTO di dover provvedere in conformità;

DISPONE

A) SERVIZI NON DELOCALIZZABILI
PROSECUZIONE DEL “LAVORO AGILE”
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AGLI UFFICI

VISTI gli artt. 83, 7° comma, lett. *a)*, *b)* e *c)*, e 87 del Dl 18/2020;



1. a parziale conferma e integrazione di quanto disposto con ordine di servizio del 21 marzo 2020 (modificato con ordini di servizio del 6 e del 10 aprile nonché del 6 maggio), sono individuati come indifferibili e non delocalizzabili:

- ritiro e spedizione della posta;
- effettuazione di fotocopie urgenti;
- attestazione di deposito in Cancelleria di ricorsi in materia civile, di riesami e appelli *ex artt.* 309 e 310 c.p.p. e di impugnazioni (civili e penali);
- udienze per le quali non sia possibile ricorrere a collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 83, commi 7, lett. *f*), 12 e 12 *bis* DI 18/2020;
- deposito e ritiro corpi di reato;
- deposito di ogni provvedimento la cui esecuzione il giudice togato ritenga indifferibile;

2. fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, o fino all'eventuale data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale che ha presentato progetti individuali di "lavoro agile" svolgerà la propria attività secondo quanto analiticamente indicato in ciascuno di quegli stessi progetti, ferme le condizioni generali indicate nella «Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di "lavoro agile"», emanata dal Ministero della Giustizia con nota n. 46077.U del 4 marzo 2020;

3 presso questo Tribunale è costituito, fino al momento indicato al precedente punto, il presidio di cui al seguente prospetto, suscettibile di modifiche in caso di rientro in servizio dei dipendenti allo stato assenti, di sopravvenute esigenze in relazione alla ripresa delle udienze o, infine, di affievolimento del rischio di contagio:

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Lunedì | Rizzo - Rindone |
| Martedì | Burgio - Calderaro - Barrile |
| Mercoledì | Ubbriaco - Rindone |
| Giovedì | Gallo - Calderaro - Sferrazza |
| Venerdì | Fasciana |

4.1. l'accesso agli uffici è limitato al personale amministrativo, agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai magistrati, togati e onorari, che prestano servizio presso questo Tribunale, ai soggetti convocati per la partecipazione alle udienze, nonché alle parti del processo e ai difensori che esercitano una specifica funzione difensiva; il personale amministrativo, nei giorni in cui non è di presidio, potrà accedere in Ufficio per il tempo necessario ad acquisire quanto indispensabile per lo svolgimento del lavoro da remoto;

4.2. l'accesso delle parti private sarà consentito solo in coincidenza dell'orario di convocazione o di chiamata dell'udienza, con invito ai Signori Avvocati a rispettare ugualmente l'orario di convocazione dei loro assistiti o di chiamata dell'udienza, e di evitare la presenza nei locali del Tribunale in orari differenti;



4.3. il personale addetto al controllo degli ingressi non consentirà l'accesso a persone diverse dalle predette e quindi inviterà gli eventuali accompagnatori ad attendere fuori dall'edificio;

4.4. tutti coloro che fanno ingresso nei locali del Tribunale sono tenuti alla più scrupolosa osservanza delle regole dirette a evitare il rischio del contagio, fra le quali quella di mantenere sempre la distanza di 1,50 metri, di fare uso di mezzi di protezioni delle vie respiratorie (ai sensi dell'art. 3, 2° comma, Dpcm 26 aprile 2020 «non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina») e di lavarsi le mani utilizzando anche i dispenser di prodotti igienizzanti appositamente installati in questo Tribunale;

4.5. l'accesso ai servizi di Cancelleria potrà avvenire previa prenotazione al numero telefonico 0934/597339 o per via telematica, agli indirizzi indicati, per ogni singola Cancelleria o servizio, nel sito di questo Tribunale (<http://www.tribunaleminorenni.caltanissetta.it>);

4.6. oltre che ai predetti canali, per informazioni relative ai processi del giudice per le indagini preliminari, del giudice dell'udienza preliminare e del tribunale del riesame potrà farsi riferimento anche all'utenza telefonica 335/5278569, mentre per informazioni concernenti i procedimenti civili, di adozione, di sorveglianza e del tribunale del riesame potrà farsi riferimento anche all'utenza telefonica 380/7948698;

4.7. è consentito l'invio, a mezzo del servizio postale o elettronico agli indirizzi tribmin.caltanissetta@giustizia.it o civile.tribmin.caltanissetta@giustiziacert.it, delle dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale e delle richieste di idoneità all'adozione internazionale e di dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere;

4.8. i ricorsi *ex art. 31 l. 286/1998* potranno essere inviati:

- a mezzo del servizio postale, purché sia allegata, oltre alla documentazione inerente la domanda, anche la procura e la marca da 27 euro relativa all'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del Dpr 115/2002, oppure, in alternativa, del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

- agli indirizzi tribmin.caltanissetta@giustizia.it o civile.tribmin.caltanissetta@giustiziacert.it, purché sia allegata, oltre alla documentazione inerente la domanda, anche la procura e la prova del pagamento dell'importo di euro 27 tramite F24 (con la specificazione nella causale anche del nominativo del ricorrente), quale anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del Dpr 115/2002, oppure, in alternativa, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

4.9. nei procedimenti civili pendenti è consentito il deposito a mezzo posta elettronica (agli indirizzi tribmin.caltanissetta@giustizia.it o civile.tribmin.caltanissetta@giustiziacert.it) di atti scritti a firma dei difensori delle parti;

B) UDIENZE CIVILI

5. VISTO l'art. 83, 7° comma, lett. *d), f), g) e h)*, del DI 18/2020;
per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020:

a) le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno svolgersi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con la successiva adozione fuori

udienza del provvedimento del giudice;

b) ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria saranno trattate con priorità le cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, i procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona. A tal riguardo, ciascun giudice, togato o onorario, potrà effettuare attività istruttoria nei locali del Tribunale solo una volta alla settimana, con possibilità di svolgere, previa autorizzazione del Presidente, un secondo giorno di attività istruttoria nei locali del Tribunale nei pomeriggi e nella mattina del sabato; nel corso dell'udienza il giudice farà uso di guanti e di mascherina, avendo cura di impartire le necessarie disposizioni per garantire il distanziamento fra le persone all'interno dell'aula, autorizzandosi sin d'ora anche l'uso delle due aule usualmente destinate alle udienze collegiali (quando libere), nonché la stanza adiacente alla principale aula di udienza collegiale e la stanza per le audizioni protette (trattandosi di aule che, per la loro estensione, consentono di attuare il distanziamento fra le persone);


c) le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice, su dispositivi dell'ufficio o personali, che utilizzino il programma *Teams* secondo quanto previsto dalla lett. f) dell'art. 83, 7° comma, Dl 28/2020;

d) le udienze istruttorie di audizione dei genitori o dei parenti costituiti in giudizio, a eccezione del caso di madri inserite in comunità insieme ai figli minori, potranno svolgersi da remoto solo se i difensori abbiano manifestato la propria disponibilità a collegarsi dal proprio studio insieme ai propri assistiti; il giudice, su richiesta del difensore, può comunque autorizzare l'audizione con collegamento dallo studio di altro avvocato o da uffici del servizio sociale che abbiano già preventivamente dato al difensore la loro disponibilità, in modo tale che sia comunque garantita, oltre all'identità dell'interessato, l'assenza di altri soggetti non autorizzati dal giudice ad assistere all'udienza e il rispetto del divieto di registrazione, dovendosi fare ricorso, in alternativa, alla convocazione in Tribunale;

e) le udienze di ascolto dei minori saranno trattate da remoto unicamente per i minori inseriti in strutture comunitarie; in tal caso i responsabili delle strutture garantiranno sull'identità degli stessi;

f) il giuramento del tutore sarà assunto in videoconferenza con contestuale redazione di verbale in cui si darà atto di tali modalità;

g) nei casi di udienze istruttorie da remoto, lo svolgimento delle stesse dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti e al Pubblico Ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento (ciò, nei casi di ascolto dei minori, solo se ammessi a parteciparvi ai sensi dell'art. 336 *bis*, 2° comma, c.c., ferma comunque la facoltà per gli stessi di proporre argomenti e temi di approfondimento entro il termine previamente assegnato). All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale;



h) per realizzare il collegamento verrà chiesto al difensore, al responsabile della comunità, nonché agli operatori dei servizi che debbano essere sentiti, di trasmettere, entro un termine assegnato prima dell'udienza, l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link per collegarsi al momento dell'udienza e un recapito telefonico attraverso il quale poter interloquire in caso di difficoltà nel collegamento;

i) nelle udienze da remoto dovrà risultare a verbale, in base alle dichiarazioni delle persone la cui audizione è disposta, del difensore e del responsabile della comunità, che non sono presenti fisicamente altri soggetti che non siano autorizzati dal giudice ad assistere all'udienza e la consapevolezza del divieto di registrazione;

C) UDIENZE PENALI

6. VISTO l'art. 83, commi 7, lett. *d)* e *g)*, 12 e 12 *bis*, del Dl 18/2020;
per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020:

a) per i procedimenti innanzi al Gip le parti saranno avvisate che la loro presenza non è necessaria se intendono associarsi alla richiesta formulata dal Pubblico Ministero; il Gip, qualora ritenga di non accogliere le richieste del Pubblico Ministero, disporrà rinvio avvisando le parti, ferma restando la possibilità di procedere in videoconferenza ove le parti vi consentano;

b) gli incidenti probatori verranno trattati in videoconferenza ove le parti vi consentano;

c) saranno rinviate d'ufficio le udienze di opposizione alla richiesta di archiviazione;

d) i procedimenti del Gup e del dibattimento saranno celebrati a orario fisso stabilito dal Presidente del collegio tenendo conto dell'attività prevista, avendo cura di non inserire nella prima delle fasce orarie i procedimenti con imputati o difensori provenienti da comuni distanti da Caltanissetta; coloro che non sono interessati al procedimento in corso di trattazione, in ipotesi di processo in presenza, saranno invitati a non sostare all'interno del Tribunale prima dell'orario di chiamata del processo di loro interesse; si applicheranno le disposizioni contenute nei commi 12 e 12 *bis* del Dl 18/2020, convertito nella l. 27/2020;

e) per ogni udienza dibattimentale potrà procedersi all'assunzione di un numero di testimoni già ammessi complessivamente non superiore a cinque, che saranno individuati dal Presidente del collegio e comunicati alle parti. Sarà trattato un numero massimo di otto processi individuati preventivamente dal Presidente del collegio, che darà priorità a quelli con imputati in misura cautelare, ai giudizi per i quali è fissata la discussione e a quelli di più antica iscrizione. Gli altri processi non saranno trattati e verranno rinviati d'ufficio, con provvedimento pronunciato prima dell'udienza, a data successiva al 31 luglio 2020; la Cancelleria provvederà alle conseguenti comunicazioni e notificazioni secondo le modalità prescritte dai commi 13 e 14 dell'art. 83 Dl 18/2020;

f) i difensori potranno anticipare all'indirizzo di posta elettronica del dibattimento (dibattimento.tribmin.caltanissetta@giustiziacert.it) la loro eventuale intenzione di consentire all'acquisizione degli atti di indagine e rinunciare a uno o più testimoni, in modo che la Procura, ove concordi, ne dia comunicazione al Presidente del collegio in tempo utile per l'organizzazione dell'udienza;

g) le udienze del magistrato e del Tribunale di Sorveglianza saranno tenute in

videoconferenza, salva diversa determinazione del Magistrato o del Presidente del collegio;

h) le udienze *ex artt.* 309 e 310 c.p.p, saranno tenute in videoconferenza, salva diversa disposizione del Presidente del collegio;

i) il personale dell'Ussm è esonerato dal presenziare alle udienze e depositerà entro il giorno prima le relazioni di aggiornamento, fatta salva l'espressa richiesta di presenziare comunicata del giudice.

^^^^^^


Si comunichi, a cura della Segreteria, ai magistrati e a tutto il personale.

Si trasmetta copia di questo provvedimento al Sig. Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, al Sig. Procuratore Generale presso la stessa Corte, al Sig. Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini del Distretto, all'Ussm in sede e alle Organizzazioni Sindacali.

Caltanissetta, 7 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Antonino Liberto Porracciolo



**Depositato
in regime di smart working il
7 maggio 2020
il Direttore Amm.vo
Michele Burgio**